COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

S.O. INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

U.O. BONIFICHE E DUE DILIGENCE AMBIENTALI

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PALERMO – MESSINA. RADDOPPIO FIUMETORTO – CEFALU' CASTELBUONO. TRATTA OGLIASTRILLO - CASTELBUONO

Fermata Cefalù - Rampa di accesso alla galleria di sfollamento

Censimento siti contaminati e potenzialmente contaminati Relazione generale

_A:
-

COMMESSA	LOTTO FAS	SE ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	KEV
R S 7 B	0 0	6 9	RG	S B 0 0 0 0	0 0 1	Α

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzat@Data
Α	Emissione Esecutiva	aum Mula	Set. 2022	A. Lenci	Set. 2022	A. Bayreca	Set. 2022	S. Paduliesi Set 19022 V
								Julosi Julosi ngegn 27 sez
								TALFI rg. Pa degii 1 n. 258
								rdine

File: RS7B00D69RGSB0000001A n. Elab.: X



Fermata Cefalù - Rampa di accesso alla galleria di sfollamento

PROGETTO DEFINITIVO

CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI Relazione Generale COMMESSA RS7B LOTTO

CODIFICA

DOCUMENTO

REV. FOGLIO

00 D 69 RG SB0000001 A 2 di 34

INDICE

1	PREI	MESSA	4
2	NOR	RMATIVA	6
	2.1	Nazionale	6
	2.2	REGIONALE	8
	2.3	DISPOSIZIONI NORMATIVE 2020-2021	9
3	INQ	UADRAMENTO TERRITORIALE	16
	3.1	CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE	16
	3.1.2	1 Inquadramento geologico generale	16
	3.1.2	2 Inquadramento idrogeologico	19
	3.1.3	3 Permeabilità dei terreni	19
	3.2	VALORI DI FONDO	19
4	CEN	SIMENTO DEI SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	20
	4.1	SITI DI INTERESSE NAZIONALE	21
	4.2	SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	24
5	STU	DIO BIBLIOGRAFICO DELLE AREE DI INTERVENTO	27
6	VAL	UTAZIONI DELL'INTERFERENZA – NON INTERFERENZA	30
	6.1	ÎNTERFERENZA CON OPERE DI PROGETTO	30
	6.1.2	1 ID 75 e 341	31
	6.2	INTERFERENZE CON AREE DI CANTIERE	32
7	CON	ICLUSIONI	33

ALLEGATI

- Allegato 1: Istanze di accesso agli atti presentate e Riscontri degli Enti

S ITALFERR	Fermata Cefal sfollamento	ù – Rampa	di acces	so alla galle	ria di	
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DI	EFINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	A	3 di 34

TAVOLE

• Corografia siti contaminati e potenzialmente contaminati e attività produttive – RS7B00D69P4SB0000001

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Fermata Cefalù – Rampa di accesso alla galleria di sfollamento PROGETTO DEFINITIVO					
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI Relazione Generale	COMMESSA RS7B	LOTTO 00 D 69	CODIFICA RG	DOCUMENTO SB0000001	REV.	FOGLIO 4 di 34

1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare gli aspetti ambientali, in particolare per ciò che concerne i siti contaminati, del Progetto Definitivo di variante della rampa di accesso alla galleria di sfollamento della fermata di Cefalù che rientra tra le opere oggetto dell'appalto in corso per la realizzazione del raddoppio Ogliastrillo – Castelbuono sulla linea ferroviaria Palermo-Messina.




Figura 1-1 - Corografia di inquadramento Raddoppio Ogliastrillo - Castelbuono.

L'intervento di raddoppio suddetto fa parte del più ampio progetto di investimento per il raddoppio del tratto Fiumetorto – Cefalù - Castelbuono della linea ferroviaria Palermo-Messina, che vede il tratto Fiumetorto – Ogliastrillo già realizzato ed attivato all'esercizio mentre il restante tratto Ogliastrillo (Cefalù) – Castelbuono è in fase di realizzazione.

La modifica della rampa di accesso alla galleria di sfollamento rispetto a quanto previsto ad oggi in appalto, deriva da una serie di scambi intercorsi tra la Committenza e l'amministrazione comunale di Cefalù, in esito ai quali si è condiviso di adottare la modifica oggetto della presente progettazione.

La presente progettazione sviluppa infatti una soluzione in variante sulla quale è stato acquisito formale apprezzamento da parte del Comune di Cefalù tramite la delibera di giunta comunale N°48 del 24-03-2022.

Per ogni dettaglio progettuale si faccia riferimento ai relativi elaborati specialistici.

Il presente documento, che costituisce la Relazione Generale del Censimento dei siti contaminati e potenzialmente contaminati a supporto del progetto in oggetto, oltre a riconoscere le criticità ambientali

I ITALFERR	Fermata Cefalosfollamento	•	di access	so alla galle	ria di	
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DE	FINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	Α	5 di 34

relative alle opere di progetto fa una ricognizione circa lo stato di antropizzazione delle aree coinvolte attraverso uno studio storico e bibliografico.

La presente documentazione è legata:

- alla Corografia siti contaminati e potenzialmente contaminati e attività produttive (RS7B00D69P5SB0000001A)
- Allegato 1: istanza accesso civico generalizzato Siti Contaminati.

SITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Fermata Cefalù – Rampa di accesso alla galleria di sfollamento PROGETTO DEFINITIVO					
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI Relazione Generale	COMMESSA RS7B	LOTTO 00 D 69	CODIFICA RG	DOCUMENTO SB0000001	REV.	FOGLIO 6 di 34

2 NORMATIVA

2.1 Nazionale

Il presente elaborato è stato redatto in conformità alle principali normative nazionali applicabili alle finalità del presente studio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta di seguito l'elenco delle principali disposizioni normative applicabili alla tematica in oggetto:

- <u>Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in L. 29 Luglio 2021, n. 108</u>, recante "Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto Prot.137 del 18/08/2021 che sostituisce il Decreto Prot.72 del 19/05/2021 "Definizione del modello dell'istanza da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione
 del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, e dei
 contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, in aree ricadenti all'interno dei
 perimetri di siti di interesse nazionale";
- <u>Decreto Prot.114 del 20/07/2021</u> Definizione del formato della modulistica da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale;
- Decreto Prot.113 del 19/07/2021 Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo;
- <u>Decreto Prot.73 del 19/05/2021</u> Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale;
- <u>Decreto Direttoriale n.46 del 30 marzo 2021</u> della Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA) del Ministero individua la modulistica da compilare per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione di interventi e opere da effettuare in aree ricomprese in Siti di Interesse Nazionale, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo;



- <u>Decreto Direttoriale n.130 del 14 ottobre 2020</u> individua i contenuti minimi delle istanze per l'approvazione dei Piani di Caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, di cui all'art. 242, comma 3, e art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- <u>D.L. 76/2020</u> contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" con riferimento agli artt. 52 e 53;
- <u>D.P.R. del 12 giugno 2017 n.120</u> "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"
- <u>D. M. 12.02.2015 n. 31,</u> Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 68 del 23-3-2015);
- <u>D.L. 12 settembre 2014 n.133</u> recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- <u>Legge del 9 agosto 2013, n.98</u> "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- <u>Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128</u> "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- <u>D.L. 16 gennaio 2008 n. 4</u> Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L. 152/2006 recante norme in materia ambientale.
- <u>Titolo V "Bonifica dei siti contaminati"</u> della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- <u>DM 308/2006</u> Regolamento recante integrazioni al DM 486/2001, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- <u>DM 468/2001</u> "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- <u>Legge 23 marzo 2001, n° 93</u> Disposizioni in campo ambientale (pubblicata in G.U. 4 aprile 2001, n.79);



- <u>Legge 23 dicembre 2000, n° 388</u> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001, pubblicata in G.U. 29 dicembre 2000, n.302, S.O.);
- <u>Legge 9 dicembre 1998, n° 426</u> Nuovi interventi in campo ambientale (pubblicata in G.U. 14 dicembre 1998, n. 291).

2.2 Regionale

Il presente elaborato è stato redatto in conformità alle principali normative regionali applicabili alle finalità del presente studio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta di seguito l'elenco dei principali riferimenti normativi regionali applicabili alla tematica in oggetto:

Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" (in G.U.R.S. 12 aprile 2010, n. 18) ha disciplinato la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, in maniera coordinata con le disposizioni del Testo Unico Ambientale. La legge ha definito le competenze specifiche della Regione, delle Province e dei Comuni e ha previsto per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti la costituzione, per ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di una società consortile di capitali denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R.

L'art. 2 comma 2 lettera i) specifica che è di competenza della Regione l'elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate.

L'art. 3 comma 1 lettera a) specifica che è di competenza delle province il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti.

L'art. 9 comma 1 prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'art. 9 comma 3 prevede che costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti il piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'art. 12 comma 4 la Regione indica nel piano di bonifica delle aree inquinate e, più in generale, in tutti gli strumenti di pianificazione interessati al ripristino di particolari aree, gli interventi per i quali può



essere impiegata nelle operazioni di ripristino la frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dai sistemi di trattamento prima del conferimento in discarica e le caratteristiche della stessa in rapporto ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti.

<u>Piano di Bonifica</u>: Con Ordinanza Commissariale 1166/2002 la Regione Sicilia ha adottato il Piano delle Bonifiche dei siti inquinati, provvedendo conseguenzialmente ad erogare ai Comuni le risorse finanziarie per la caratterizzazione/ messa in sicurezza di diversi siti inquinati. Molti siti presenti nel Piano 2002 non sono però mai stati oggetto di richiesta da parte degli stessi comuni. Partendo dai dati del Piano delle Bonifiche del 2002, per l'aggiornamento del censimento delle aree potenzialmente inquinate si è proceduto dapprima nel 2004 con un apposito progetto ad inviare questionari e ad effettuare i sopralluoghi presso le Amministrazioni comunali. Ulteriori aggiornamenti dei dati sono stati effettuati costantemente, l'ultimo dei quali, è il GU 3a Serie Speciale - Regioni n.18 del 06.05.2017

<u>Linee Guida in materia di bonifica dei siti inquinati nella Regione Siciliana (G.U.R.S. parte prima S.O. – n. 17 del 22/04/2016)</u> traccia, il percorso tecnico-amministrativo strutturato in funzione dei diversi casi previsti dalla normativa e delle fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, finalizzato nel suo complesso a:

- fornire ai tecnici e funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolte uno strumento snello per la gestione univoca delle procedure tecnico-amministrative dei siti potenzialmente inquinati;
- disciplinare le procedure in materia di bonifica attraverso la predisposizione di apposita modulistica disponibile in formato elettronico presso il sito del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- accrescere l'efficienza e la trasparenza delle attività degli uffici dell'Amministrazione competente in materia di bonifiche dei siti contaminati;
- dare a tutti gli operatori sia pubblici sia privati uno strumento di consultazione per la corretta gestione delle attività inerenti alle bonifiche.

2.3 DISPOSIZIONI NORMATIVE 2020-2021

Le nuove disposizioni normative derivanti dalla Legge 120/2020 in particolare in riferimento agli art. 52 e 53 abrogano quanto previsto nell'art. 34 del D.L. 133/2014 ed integrano il D.lgs. 152/06; successivamente il D.L. 77/2021 all'art. 37, comma 1, lett. c) e h) modifica rispettivamente l'art. 242-ter e il 252 del D.lgs. 152/06. La norma fornisce le indicazioni necessarie a definire le opportunità nello sviluppo delle opere lineari di pubblica utilità, quali quelle ferroviarie, in aree oggetto di passività ambientale anche afferente a Siti di Interesse Nazionale.



Si riportano di seguito gli artt. 242-ter e 252 del D.lgs. 152/06 così come integrati e modificati dalle succitate disposizioni normative.

Art. 242-ter. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.

- 2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
- 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.



- 4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
 - a. nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
 - b. in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
 - c. le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
 - c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.

4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.



 All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 252 - Siti di interesse nazionale

- 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
- All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
 - b. la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c. il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
 - d. l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
 - e. la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
 - f. gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.
 - 2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.
- 3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono



individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)» e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.



Relazione Generale

LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO RG

SB0000001

Α

14 di 34

00 D 69

4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.

RS7B

4-quater. abrogato

- 5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati, anche coordinati fra loro.
- 6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in



apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. (comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 77 del 2021).

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

8. abrogato

8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.

9. omissis.

9-bis. omissis

9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6.

9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

9-quinquies Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.

S ITALFERR	Fermata Cefalo sfollamento	ù – Rampa	di access	so alla galle	ria di	
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DE	EFINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	Α	16 di 34

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'intervento in questione ricade all'interno del territorio della Regione Sicilia, interessando il territorio esclusivamente del Comune di Cefalù.

Nell'immagine sottostante si riporta l'inquadramento territoriale e la tratta ferroviaria di intervento:



Figura 3-1: Inquadramento territoriale dell'intervento

3.1 Caratteristiche geologiche e idrogeologiche

Di seguito si riassumono brevemente le principali caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area di studio.

3.1.1 Inquadramento geologico generale

L'area interessata dal tracciato ferroviario di progetto si localizza all'estremo margine settentrionale del complesso montuoso delle Madonie e, pertanto, si inquadra nel contesto geologico-strutturale generale della Catena Appenninico-Maghrebide siciliana, della quale le Madonie costituiscono un importante

settore centrale.



Fermata Cefalù -	Rampa	di	accesso	alla	galleria	di
sfollamento						

PROGETTO DEFINITIVO

CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI Relazione Generale
 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 RS7B
 00 D 69
 RG
 SB0000001
 A
 17 di 34

Con il temine di Catena Appenninico-Maghrebide si intende il segmento E-W dell'orogene neogenico Africa-vergente composto da coltri di ricoprimento sud-vergenti ed aventi per avampaese la zona ibleoragusana.

Essa risulta costituita di terreni sedimentari, originariamente deposti su litosfera continentale africana, di età compresa fra il Trias sup. ed il Miocene inf., raggruppati in diverse unità stratigrafico-strutturali coeve, ma spesso di facies differenti, sovrapposte tettonicamente le une sulle altre con vergenza meridionale, derivanti dalla deformazione di domini paleogeografici diversi e messesi in posto a partire dal Miocene inf. ad opera della tettonica neogenica, con contatti di sovrascorrimento grossomodo sub-orizzontali o mediamente inclinati verso nord (Catalano e D'Argenio 1978, 1982).

La sopracitata Catena Appenninico-Maghrebide si è originata durante l'intervallo temporale Mesozoico-Terziario a seguito della deformazione di successioni sedimentarie deposte in differenti domini paleogeografici del margine passivo africano. A partire dal Trias medio il margine passivo africano ha iniziato a differenziarsi in più domini paleogeografici ad opera di faglie distensive e transtensive sinsedimentarie, che hanno smembrato il margine in alti e bassi strutturali. Nelle zone di alto strutturale si sono deposte successioni carbonatiche neritiche triassico-paleogeniche (Piattaforma Carbonatica Panormide), mentre le zone di basso strutturale hanno ospitato successioni carbonatico-silicee pelagiche (Bacini Imerese e Sicilide) (Abate et alii 1982a, 1982b).

A partire dall'Oligocene sup., durante la deformazione dei bacini più interni, si è originato un nuovo dominio paleogeografico (Bacino Numidico) a seguito del quale la sedimentazione nei Bacini Sicilide e Imerese e nella Piattaforma Panormide ha assunto un carattere marcatamente terrigeno con la deposizione del Flysch Numidico.

L'inizio della sedimentazione del Flysch Numidico segna, dal punto di vista sedimentario, una inversione del regime tettonico, da distensivo a compressivo, che culmina con la collisione continentale Africa-Europa e la formazione della futura catena, con lo sviluppo di pieghe e sovrascorrimenti di importanza regionale. Le deformazioni hanno coinvolto gradualmente regioni sempre più meridionali, interessando anche l'area in esame durante il Miocene sup.-Pliocene e rimanendo attive sino al Pliocene medio-sup. (Abate et alii 1988, Giunta 1985, Pescatore et alii 1987).



Attraverso l'analisi stratigrafico-litologico-strutturale nell'area attraversata dalla linea ferroviaria di progetto sono riconoscibili le seguenti un a stratigrafico-strutturali, presentate di seguito secondo l'ordine di sovrapposizione tettoniche:

- Unità Rocca di Cefalù (Giura sup.-Cretaceo inf.): è l'unità tettonicamente più bassa tra quelle presenti nell'area studiata e deriva dalla deformazione dei terreni del Dominio Panormide: la successione è tipicamente di piattaforma caòonatica ed è costituita da una sequenza di calcari recifali organogeni;
- Unita del Bacino Numidico (Oligocene sup.-Miocene inf.): è costituita di serie pelitico-arenaceo-conglomeratiche in facies torbiditica derivanti dalla deformazione di un bacino noto come Bacino Numidico, il cui substrato è rappresentato da terreni mesozoico-paleogenici dei più interni Domini Sicilide. Imerese (non affiorante nella zona studiata) e Panormide; la parte basale è data da depositi prevalentemente arenacei con intercalati corpi piir grossolani arenaceo-conglomeratici di spessore dell'ordine di alcune decine di metri e continuità laterale dell'ordine di qualche Km, mentre verso l'alto si passa ad alternanze di arenarie e peliti in strati decimetrici è con una prevalenza delle peliti nella parte sommitale con associati in subordine siltiti ed arenarie in strati centimetrici; l'età della messa in posto è Tortoniano inf.-Serravalliano sup.;
- Unità Sicilidi (Cretaceo sup.-Oligocene): derivano dalla deformazione del dominio più interno denominato Sicilide; sono costituite di Argille Varicolori e calcari marnosi e marne della Fm Pollizzi (entrambe non affioranti nella zona studiata), cui si sovrappongono i terreni argilloso-calcarei ed argilloso-arenacei delle Tufiti di Tusa e del Flysch di Reitano; questi ultimi nell'area in studio ricoprono tettonicamente i terreni numidici e l'età della messa in posto è probabilmente langhiana.

Il complesso quadro geologico-strutturale dell'area viene poi completato dalle coperture continentali e marine di età pleistocenica ed olocenica costituite di depositi dei terrazzi marini, alluvionali, detritici, litorali e di riporto.



3.1.2 Inquadramento idrogeologico

Sotto il profilo idrogeologico la caratteristica più generale dell'area attraversata dal tracciato ferroviario è data dalla prevalenza di sequenze pelitico-arenacee e quazarenitiche con subordinate intercalazioni pelitiche e, pertanto, da una prevalenza di caratteristiche variabili di permeabilità, fortemente anisotrope negli ammassi rocciosi. A tali caratteristiche si deve l'esistenza di acquiferi discontinui di limitata estensione e potenzialità.

3.1.3 Permeabilità dei terreni

L'area interessata dall'opera in progetto è interessata dalla presenza di terreni di copertura di età compresa tra il Quaternario e l'attuale, caratterizzati da permeabilità per porosità da medio bassa a medio-alta, i quali ricoprono terreni delta formazione di base pelitico-arenacei e quarzarenitici-quarzosiltitici del Flysch Numidico caratterizzati in linea di massima da una permeabilità secondaria per fessurazione variabile anch'essa da medio-bassa a medio-alta. Sono presenti poi terreni argilloso-manoso-argillitici pertinenti atta litofacies pelitica del flysch Numidico e terreni argilloso-arenacei pertinenti alle Tufiti di Tusa ed al Flysch di reitano, nonché rocce calcaree alla Rocca di Cefalù, caratterizzati da permeabilità variabile da motto bassa ad elevata, i quali comunque non hanno alcun rapporto con la linea ferroviaria di Progetto.

3.2 Valori di fondo

Per quanto concerne l'area interessata dagli interventi in oggetto, non sono rinvenuti studi o dati di natura previsionale sui possibili valori di fondo di contaminanti di origine naturale, organica o antropica.



4 CENSIMENTO DEI SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI

Il presente paragrafo riassume l'esito del censimento dei siti contaminati e potenzialmente contaminati all'interno del contesto territoriale nel quale si collocano le opere in progetto.

Il censimento dei siti contaminati/potenzialmente contaminati è stato effettuato in base alla consultazione della documentazione bibliografica:

- Documenti sullo stato di avanzamento delle procedure di bonifica del Ministro della Transizione Ecologica (MITE) "Giugno 2021 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica";
- ARPA Sicilia;
- Aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche

Regione Sicilia, Decreto Presidenziale 28 ottobre 2016, n. 26

Regolamento di attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.18 del 06.05.2017)

 L'Anagrafe dei siti da bonificare è uno strumento predisposto a cura delle regioni e province autonome, previsto dall'Art. 251 del D.Lgs. 152/06, contenente: l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso d'inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio.

Le informazioni reperite a seguito della consultazione del PGB, del Sistema informativo ambientale di e del MITE sono state infine verificate contattando direttamente gli Enti territoriali competenti tramite accesso agli atti (Allegato 1).

In riferimento alla normativa nazionale afferente ai siti contaminati di cui alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si rammentano gli ultimi dettami normativi derivanti dalla Legge 11 Settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)" in particolare in riferimento agli art. 52 e 53 che abrogano quanto previsto nell'art. 34 del D.L. 133/2014 ed integrano il D.lgs. 152/06 con l'art. 242-*ter*.



Fermata Cefalù - Rampa di	accesso alla	galleria di
sfollamento		

PROGETTO DEFINITIVO

CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI Relazione Generale
 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 RS7B
 00 D 69
 RG
 SB0000001
 A
 21 di 34

Si specifica inoltre che i progetti inseriti nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, sono soggetti ai dettami normativi del succitato art. 242-*ter* del D.lgs. 152/06 ed anche al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" con particolare riferimento all'art. 37, comma 1, lettera c) che modifica l'art. 242-*ter* e lettera h) che modifica l'art. 252 del D.lgs. 152/06.

4.1 Siti di interesse nazionale

Ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.152/06, i siti di interesse nazionale (SIN), ai fini della bonifica, sono individuati in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con Decreto del MiTE, d'intesa con le Regioni interessate.

Nella Regione Sicilia sono presenti quattro Siti di Interesse Nazionale, istituiti con i rispettivi decreti:

- Biancavilla (D.M. 468/2001),
- Gela (L.426/98),
- Milazzo (L. 266/05),
- Priolo (L.426/98).

La procedura di bonifica siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del MITE che si avvale di ISPRA e di ARPA Sicilia.

S ITALFERR	Fermata Cefal sfollamento	ù – Rampa	di access	so alla galle	ria di	
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DI	EFINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	Α	22 di 34



Figura 4-1 SIN presenti nella Regione Sicilia

Come si evince dalla Figura 4-1, <u>i SIN ricadono in comuni diversi da quelli in cui ricadono le opere di progetto; pertanto, non esiste interferenza</u>.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei SIN:

SIN di Biancavilla

Biancavilla è stata inserita tra i SIN con decreto ministeriale del 18 Settembre 2001 n. 468, la cui perimetrazione è stata approvata con decreto ministeriale del 18 Luglio 2002 pubblicato nella G.U n. 231 del 02/10/2002.



Fermata Cefalù - Rampa	di accesso	alla galleria di
sfollamento		

PROGETTO DEFINITIVO

CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI Relazione Generale
 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 RS7B
 00 D 69
 RG
 SB0000001
 A
 23 di 34

All'interno del perimetro del SIN, oltre all'intero centro abitato è inclusa una vasta area incolta e disabitata posta ad Est del centro urbano. L'istituzione del SIN ha permesso l'avvio dei lavori di MISE e bonifica.

Per risolvere la problematica ambientale a Biancavilla è stato predisposto in seguito ad apposite conferenze di servizio, di concerto con il MITE, con la Struttura Commissariale per l'Emergenza Rifiuti della Regione Siciliana, oggi ARPA, con il Sig. Prefetto della Provincia di Catania e con altri Istituti nazionali, Regionali e Comunali (I.S.S., I.SP.E.S.L., C.N.R., E.N.E.A, A.M.P.A, Organi Sanitari locali), un piano di intervento mirato a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente.

SIN di Gela

Il SIN di Gela, istituito con Legge n. 426 del 1998 e perimetrato con DM del 10.01.2000, è caratterizzato dalla presenza da un importante polo industriale (raffineria, stabilimento petrolchimico, aree di estrazione di greggio e reti di trasporto, centri di stoccaggio, discariche di rifiuti industriali). L'area comprende circa 795 ha sulla terra ferma e 4.560 ha in marre e dalla presenza di un'area marina antistante compresa tra la foce del fiume Gattano e quella del torrente Acate-Dirillo.

SIN di Milazzo

Il Sito di Interesse Nazionale "Area Industriale di Milazzo" coincide con l'area di sviluppo industriale di Gianmoro ed interessa i comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, San Pier Niceto e Monforte San Giorgio, in Provincia di Messina ed ha una estensione pari a 550 ettari di aree a terra, mentre l'area a mare copre una superficie di circa 1000 ettari. Nel SIN insiste un polo industriale (attivo dagli anni 60) che ospita diverse tipologie di insediamenti produttivi, quali: raffinazione di petrolio (Raffineria di Milazzo S.C.p.A.); produzione elettricità (Centrale elettrica Edipower ex Enel, Centrale elettrica Termica Milazzo ex Sondel); siderurgia (Duferco Travi e Profilati S.p.A.); produzione apparecchiature elettriche (ETS); stoccaggio elettrodomestici (stabilimento Messinambiente S.p.A.), lavorazione di amianto, attività ora completamente dismessa (ex Sacelit ora Punto Industria), oltre a diversi depositi di prodotti petroliferi е discariche di rifiuti industriali. Nelle aree pubbliche, rientrano l'arenile e l'area marina antistante che si estende fra la diga foranea del porto industriale e la foce del fiume Santo, oltre ai tratti terminali dei torrenti Corriolo, Muto, Mela e Niceto.



SIN di Priolo

Il Sito di Interesse Nazionale "Priolo" è ubicato all'interno dei territori dei Comuni di Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa. Si estende per circa 5.815 ettari per le aree a terra e 10.185 ettari per l'area a mare. L'area marina comprende la Rada di Augusta. Sono presenti:

- Un polo industriale di rilevanti dimensioni, costituito da grandi insediamenti produttivi, prevalentemente raffinerie, stabilimenti petrolchimici e cementerei.
- Area marina antistante comprensiva delle aree portuali di Siracusa e Augusta.
- Discariche di rifiuti.
- Stabilimenti ex Eternit di Siracusa.
- Area Umida (Salina).

Le attività preponderanti dell'insediamento sono la raffinazione del petrolio (i primi insediamenti industriali risalgono al 1950), la trasformazione dei suoi derivati e la produzione energetica. A partire dalla metà degli anni Ottanta le attività industriali si sono ridotte notevolmente determinando seri problemi di riconversione e necessità di bonifica del territorio.

4.2 Siti contaminati e potenzialmente contaminati

Con l'ordinanza commissariale n.1166 del 18.12.2002 è stato adottato il *Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia ed il Piano delle Bonifiche dei Siti Inquinati* all'interno del quale sono stati censiti 1009 siti potenzialmente inquinati così suddivisi:

- 15 aree industriali dismesse;
- aree industriali esistenti;
- 987 aree potenzialmente inquinate.

L'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, oltre ad acquisire il perimetro dei SIN, individua le seguenti tipologie di siti:



- i siti regionali contaminati, pubblici o di interesse pubblico, individuati nel Piano delle Bonifiche del 2002 o precedentemente censiti, che hanno ricevuto finanziamenti per gli interventi di caratterizzazione e/o bonifica;
- i siti regionali pubblici e privati che risultano potenzialmente inquinati o hanno avviato le procedure di bonifica/caratterizzazione ex DM 471/99 o secondo il D.Lgs. 152/06.

All'interno di tali categorie, con l'aggiornamento del piano, sono stati classificati i siti così distinti:

1) Discarica:

sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche - pregresse o in atto -sussiste la possibilità che nelle diverse matrici (suolo -sottosuolo -acque superficiali -acque sotterranee) siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale.

Sono state individuate 511 discariche.

2) Area produttiva:

comprendente le categorie di sito industriale, commerciale, minerario, cava.

Sono state individuate 40 aree produttive.

3) Altre categorie:

13 siti interessati da presenza di amianto; 13 siti minerari; 70 stabilimenti a rischio ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334 del 17 Agosto 1999; 60 siti ricompresi nei perimetri dei SIN.

Di seguito si elencano i siti Potenzialmente Contaminati ricadenti nel territorio del Comune di Cefalù:

Tabella 4.1 Tabella siti potenzialmente contaminati limitrofi alle aree oggetto dei lavori

N.	ld sito	ld segn	Nome	Indirizzo	Comune	Distanza (Km)
122	75	874	C/da Torretonda Nuovo sito	C/da Torretonda	Cefalù	6,5
123	341	508-1126-1128	C/da Torretonda Vecchio sito	C/da Torretonda	Cefalù	6,5

Come si può osservare dalla tabella precedente, non esiste interferenza tra siti potenzialmente contaminati con la tratta oggetto del progetto, essi infatti si trovano a distanza superiore a 6,5 Km.



Fermata Cefalù - Rampa	di accesso	alla galleria di
sfollamento		

PROGETTO DEFINITIVO

CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI Relazione Generale COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
RS7B 00 D 69 RG SB0000001 A 26 di 34

Per i Siti Potenzialmente Contaminati riportati in Tabella 4.1 è stato eseguito apposito accesso civico generalizzato il giorno 26-07-2022 presso ARPA Sicilia e presso il Comune di Cefalù per ottenere informazioni circa ubicazione, perimetrazione, tipologia di contaminazione e iter di bonifica in atto.

ARPA Sicilia ha risposto in data 03/08/2022, PROT. 40864 precisando che:

"si rappresenta che agli atti della scrivente Agenzia non risultano alla data della presente procedimenti relativi a siti contaminati o potenzialmente contaminati ricadenti in Comune di Cefalù lungo la tratta della realizzanda linea ferrata Cefalù-Castelbuono"

Alla data della stesura della presente relazione non risulta pervenuto riscontro alla domanda di accesso agli atti presso il Comune di Cefalù.

Per maggiori approfondimenti sui dati forniti dall'Ente, si rimanda all'"Allegato 1 - Istanze di accesso agli atti presentate e Riscontri degli Enti", correlato alla presente relazione.

Sarà tuttavia cura delle successive fasi progettuali, eventualmente prevedere approfondimenti analitici sullo stato dei luoghi e delle eventuali contaminazioni al fine di provvedere ad una corretta gestione delle matrici contaminate onde evitare rischi ambientali e per la salute umana.

	Fermata Cefal sfollamento	ù – Rampa	di acces	so alla galle	ria di	
ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DE	EFINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	A	27 di 34

5 STUDIO BIBLIOGRAFICO DELLE AREE DI INTERVENTO

Le applicazioni di Google Earth e del Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente mettono a disposizione dell'utenza foto aeree/satellitari ed ortofoto acquisite dal 1988 ad oggi. Attraverso l'utilizzo di questi dati, è possibile fornire un inquadramento storico delle aree di interesse, al fine di verificare eventuali attività e criticità ambientali storiche.

Si riportano quindi di seguito le fotografie raccolte in ordine cronologico e suddivise secondo le aree di cantiere/intervento previste in progetto.

I ITALFERR	Fermata Cefalù – Rampa di accesso alla galleria di sfollamento				ria di	
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DE	FINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	Α	28 di 34









Figura 5-1: ortofoto anni: 1988, 2000, 2012, 2020



Dalle ortofoto scattate nei diversi anni emerge che l'area su cui insiste il progetto è rimasta sostanzialmente invariata, caratterizzata da edilizia per lo più residenziale e aree agricole a ridosso del centro abitato.

Usando la cartografia dell'uso del suolo della Sicilia, è stata fatta una ricognizione territoriale di tutti i siti produttivi (industriali e commerciali insistenti sulle aree di lavoro). Questi sono riportati anche all'interno della corografia a corredo della presente relazione.

Nell'ambito dello studio e degli approfondimenti condotti, non sono stati riscontrati siti industriali nelle vicinanze dell'area di intervento della progettazione.



6 VALUTAZIONI DELL'INTERFERENZA – NON INTERFERENZA

Nel presente capitolo si riporta lo studio delle interferenze sia tra siti contaminati/potenzialmente contaminati e l'opera in progetto che tra siti contaminati/potenzialmente contaminati e le aree di cantiere previste.

Come valutato dal paragrafo 4.1 e dalla Tabella 4.1 riportata nel paragrafo 4.2, non vi è alcuna interferenza tra SIN e aree oggetto dei lavori; così come non esiste interferenza tra siti potenzialmente contaminati e aree di lavoro.

Ciononostante, per completezza di argomentazione, nei paragrafi a seguire si riporterà comunque una breve trattazione del sito potenzialmente contaminato presente nel Comune di Cefalù seppur a distanza notevole dalle aree di progetto.

6.1 Interferenza con opere di progetto

In base allo studio condotto e dettagliato nel Capitolo 4 si riportano di seguito le valutazioni delle interferenze analizzate nel presente progetto per i siti potenzialmente contaminati più prossimi alle aree di intervento.

Sarà ad ogni modo cura delle successive fasi progettuali effettuare ulteriori approfondimenti attualizzando la ricerca condotta ad oggi.

N.	ld sito	ld segn	Nome	Indirizzo	Comune	Distanza (Km)
122	75	874	C/da Torretonda Nuovo sito	C/da Torretonda	Cefalù	6,5
123	341	508-1126-1128	C/da Torretonda Vecchio sito	C/da Torretonda	Cefalù	6,5

Non sono pervenute informazioni circa la perimetrazione, lo stato di avanzamento delle procedure di bonifica e la natura delle contaminazioni, in quanto il sito ricade al di fuori di un buffer di 500 m dalle aree in progetto e, pertanto viene ritenuto non interferente.

Per quanto riguarda la perimetrazione, nell'archivio Generale Regionale non sono presenti informazioni circa i confini delle contaminazioni; invece, per tutti i siti sono fornite le coordinate dell'ubicazione del baricentro del sito potenzialmente contaminato. Nell'Allegato 1 al presente documento si riporta la richiesta inviata agli enti.

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Fermata Cefalosfollamento PROGETTO DE	·	di acces	so alla galle	ria di	
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	Α	31 di 34

6.1.1 ID 75 e 341

Sulla base delle informazioni reperite dall'Allegato A dell'Anagrafe regionale dei Siti Potenzialmente Contaminati, relativo alle discariche, i siti potenzialmente contaminati identificati con codice ID75 e 341, sono denominati C/da Torretonda rispettivamente Nuovo sito e Vecchio sito, si trovano nel Comune di Cefalù e le coordinate del baricentro dell'area corrispondente forniscono il segnaposto in giallo, riportato nello stralcio seguente.



Figura 6-1: vista aerea del sito potenzialmente contaminato ID 341 e ID 75, ubicato nel Comune di Cefalù.

Il baricentro del sito potenzialmente contaminato (discarica) indicato con segnaposto giallo nell'immagine precedente, le cui coordinate sono fornite dall'anagrafe regionale, dista circa 6,5 Km dalle aree di lavoro.

In considerazione delle distanze in essere <u>non si ravvisano interferenze tra le aree di lavoro e i siti</u> <u>potenzialmente contaminati identificati secondo le informazioni consultate nel presente documento</u>.

S ITALFERR	Fermata Cefal sfollamento	ù – Rampa	di acces	so alla galle	ria di	
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DI	EFINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	Α	32 di 34

6.2 Interferenze con aree di cantiere

Come per le aree di lavoro, dalla sovrapposizione <u>tra le aree di cantiere predisposte e i siti</u> <u>potenzialmente contaminati identificati nel presente elaborato, non risulta alcuna interferenza</u>.

Per un maggior dettaglio delle interferenze si rimanda all'elaborato grafico a corredo della presente relazione: "Siti Contaminati – Corografia siti contaminati e potenzialmente contaminati e attività produttive".



7 CONCLUSIONI

La disamina delle possibili interferenze tra siti contaminati e potenzialmente contaminati censiti nell'anagrafe regionale e nazionali e opere/lavorazioni in progetto è esplicitata all'interno del presente documento. Lo studio è stato basato sull'analisi dei dati bibliografici esistenti e sulle richieste di accesso agli atti agli enti ambientali preposti.

Dallo studio condotto ad oggi si evince che i siti potenzialmente contaminati riportati rispettivamente nell'Allegato A- Anagrafe dei Siti Potenzialmente Contaminati ricadenti nel territorio oggetto del progetto, non sono vicini alle aree di lavoro e, di conseguenza, non interferenti.

In riferimento ai siti contaminati, il 03/08/2022 ARPA Sicilia, cono comunicazione PROT. 40864 ha fornito riscontro alle richieste inoltrate precisando che:

"si rappresenta che agli atti della scrivente Agenzia non risultano alla data della presente procedimenti relativi a siti contaminati o potenzialmente contaminati ricadenti in Comune di Cefalù lungo la tratta della realizzanda linea ferrata Cefalù-Castelbuono".

Alla data della stesura della presente relazione non risulta invece pervenuto riscontro alla domanda di accesso agli atti presso il Comune di Cefalù.

Alla luce di quanto emerso, in base all'approfondimento progettuale che avrà luogo, nonché agli aggiornamenti delle anagrafi regionali e nazionali, sarà necessario, nelle successive fasi progettuali, dettagliare ulteriormente le modalità di interazione con matrici potenzialmente contaminate nelle aree precedentemente individuate, al fine di adottare opportune misure di sicurezza per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché ad operare misure di mitigazione che non pregiudichino lo stato qualitativo delle aree.

I ITALFERR	Fermata Cefali sfollamento	ù – Rampa	di access	so alla galle	ria di	
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROGETTO DE	FINITIVO				
CENSIMENTO SITI CONTAMINATI E POTENZIALMENTE CONTAMINATI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	RS7B	00 D 69	RG	SB0000001	A	34 di 34

ALLEGATO 1

Istanze di accesso agli atti presentate e Riscontri degli Enti







DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO

UOC - Valutazioni e pareri ambientali

UOS - Bonifiche

PROT. 40864 03.08.22

M&B Ambiente e Trasporti sas

PEC: mb.ambiente@legalmail.it

e p.c. Assessorato Regionale dell'Energia e

dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 5 - Bonifiche

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

UOC Attività Produttive Area Occidentale - P3

Oggetto: Richiesta di Accesso Civico Generalizzato da parte di M&B Progettazioni Ambiente e

Trasporti S.a.S. per conto di ITALFERR S.p.A.

Riscontro

In riscontro alla richiesta di Accesso Civico di cui all'oggetto si rappresenta che agli atti della scrivente Agenzia non risultano alla data della presente procedimenti relativi a siti contaminati o potenzialmente contaminati ricadenti in Comune di Cefalù lungo la tratta della realizzanda linea ferrata Cefalù - Castelbuono.

Si rappresenta altresì che l'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati, citata nellà richiesta in argomento, è di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 - Bonifiche dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UOS - Bonifiche

(Dott. Francesco D'Urso)

IL DIRETTORE DELLA
UOC - Valutazioni e pareri ambientali

(Ing. Salvatore Caldara)

Al Comune di Cefalù,

Alla c.a. del Dott. Di Francesca Antonio
Responsabile del SETTORE AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE
Corso Ruggero, 139, 90015 Cefalù PA
Tel. 0921/924111
0921/924107 – 0921/924104
Fax 0921/925894

protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it servambiente@comune.cefalu.pa.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

Il sottoscritto	
COGNOME*	NOME*
NATO a *	IL* <u></u>
RESIDENTE in*	, PROV (), VIA*
PEC/Email mb.ambiente@libero.it	tel. <u>06/8888332</u>
	c.2, del D.Lgs. n. 33/2013 e delle relative disposizioni di attuazione diritto di accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti
In qualità di	
o Diretto interessato	
⟨ Legale rappresentante e diretto	ore tecnico di M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti sas
o con procura	CHIEDE

- 1) INFORMAZIONI CIRCA
 - a. <u>L'UBICAZIONE</u>,
 - b. <u>LA PERIMETRAZIONE</u>,
 - c. <u>CARATTERISTICHE DELLE CONTAMINAZIONI</u>
 - d. STATO DI AVANZAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA

DEI SITI CONTAMINATI/ POTENZIALMENTE CONTAMINATI INSERITI NELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO
DELL'ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI CONTAMINATI RICADENTI NEL COMUNE DI CEFALÙ, A CIRCA 500

m dalla tratta ferroviaria di progetto di cui è riportato il kmz in allegato

il seguente dato: INFORMAZIONI AMBIENTALI PER CONTO DI ITALFERR SpA
DICHIARA
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 (1)
di essere consapevole che l'ulteriore trattamento dei dati e dei documenti eventualmente forniti dalla struttura competente attraverso l'accesso civico generalizzato << vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali>> di cui al D.Lgs. 196/2003 (2)
di voler ricevere quanto richiesto presso l'ufficio protocollo, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica mb.ambiente@libero.itoppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo
mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico (3)
Luogo e dataRoma, 26/07/2022 Firma (per esteso e leggibile)

* dato obbligatorio





- (1) Art. 75 DPR 445/2000: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Art. 76 DPR 445/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
- (2) Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»" § 8.1.
- (3) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione di richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza Colonna, n. 370, 00186 Roma, le cui funzioni sono esercitate mediante i soggetti individuati dall'art. 3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018.

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

- PEC: <u>USG@mailbox.governo.it</u>

- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

In particolare, Il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del procedimento di accesso.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento").

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Destinatari di dati personali

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

Le informazioni relative al procedimento di accesso, private dei dati personali eventualmente presenti, saranno pubblicate, sul proprio sito internet istituzionale, all'interno del Registro degli accessi che la Presidenza del Consiglio detiene secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.1309 del 28/12/2016 e dalla Direttiva n. 2/2017 del Ministro per la pubblica amministrazione.

Trattamento affidato a terzi

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, previa verifica della

conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.

Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.

Diritti di opporre reclamo

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79).

.

.